

I correttivi alla Riforma del Terzo Settore

Patrizia Clementi e Lorenzo Simonelli

Lo scorso 21 marzo il Consiglio dei ministri ha dato il primo via libera alla correzione della Riforma del Terzo Settore approvando in fase preliminare gli schemi dei due decreti che modificano il Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017, entrato in vigore il 3 agosto 2017) e l'Impresa Sociale (D.Lgs. 112/2017, entrato in vigore 20 luglio 2017).

La possibilità – e finanche l'opportunità – della modifica è prevista dalla legge 106/2016, contenente la “*Delega al Governo per la riforma del Terzo Settore, dell'Impresa Sociale e del servizio civile universale*”; il comma 7 dell'articolo 1 stabilisce infatti che «*Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, attraverso la modifica procedura di cui al presente articolo, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse*».

I due provvedimenti, come prevede il comma 5 dell'articolo 1 della legge delega, devono essere trasmessi al Senato e alla Camera «*perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle rispettive commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso il termine previsto per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati*».

La tempistica per l'entrata in vigore dei decreti correttivi è evidentemente influenzata dalla necessità di attendere la costituzione delle commissioni parlamentari dopo l'insediamento delle nuove Camere della XVIII legislatura che ha preso inizio in esito alle elezioni del 4 marzo.

In attesa di poter consultare gli schemi ufficiali dei decreti, possiamo individuare le principali modifiche dal comunicato stampa del Ministro Poletti e dalle anticipazioni della stampa specializzata.

Codice del Terzo Settore. Il provvedimento correttivo, informa il comunicato stampa, *«interviene in vari ambiti della disciplina relativa agli enti del Terzo settore, in materia di: attività di interesse generale esercitabile dai predetti enti; acquisto della personalità giuridica; revisione legale dei conti; organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale; agevolazioni fiscali in favore dei predetti enti».*

In particolare, oltre ad inserire tra le attività di interesse generale la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo, il nuovo testo introduce una maggiore gradualità degli obblighi di trasparenza stabilendo che le scritture contabili e la pubblicazione dei compensi attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione, dirigenti e associati sono richieste solo agli Enti del Terzo Settore (ETS) con entrate superiori a 220.000 euro. Per tali enti, inoltre, il bilancio potrà documentare anche le attività svolte, distinguendo quelle di interesse generale e quelle secondarie, senza bisogno di predisporre un ulteriore documento. Nella stessa linea di snellimento degli adempimenti, la revisione legale sarà necessaria solo per i soggetti di maggiori

dimensioni; gli altri non saranno più obbligati ad affidarla ad un revisore legale esterna, ma potranno affidarla all'organo di controllo interno se è presente un revisore legale iscritto nello specifico registro. Viene infine innalzato da 50.000 a 220.000 il limite dei proventi che consente agli ETS non commerciali di limitarsi alla redazione di un rendiconto di cassa in luogo delle scritture contabili.

Sul fronte del lavoro si prevede che la possibilità di superare il rapporto di 1 a 8 come differenza retributiva massima tra i lavoratori dipendenti nei casi di lavoratori dotati di specifiche competenze ora prevista solo per l'ambito delle prestazioni sanitarie, la formazione universitaria e la ricerca scientifica sarà invece applicabile a tutte le attività di interesse generale.

A proposito del lavoro volontario si dispone che le organizzazioni di volontariato di secondo livello devono avvalersi in modo prevalente dell'attività di volontariato delle persone fisiche associate alle organizzazioni di primo livello che ne compongono la base sociale.

Le modifiche più interessanti sono certamente quelle di carattere fiscale, in particolare l'ampliamento dei "paletti" che consentono agli ETS di non perdere la qualifica di ente non commerciale; infatti mentre ora lo svolgimento delle attività di interesse generale è considerato non commerciale solo se i ricavi non eccedono i relativi costi, con la modifica sarà possibile superarli fino ad un massimo del 10%.

Sempre in tema fiscale le generose agevolazioni fiscali per i soggetti che effettuano liberalità a favore degli ETS vengono estese anche a quegli enti che perdono la qualifica di ente non commerciale

Impresa Sociale. Gli interventi correttivi e integrativi previsti per l'Impresa Sociale non sono numerosi; come precisa il comunicato stampa *«riguardano essenzialmente l'utilizzazione dei lavoratori molto svantaggiati e dei volontari, l'adeguamento degli statuti delle imprese sociali e le misure fiscali e di sostegno economico»*.

In particolare si introduce un limite temporale ai fini del computo della quota di lavoratori definiti “molto svantaggiati” dipendenti dell'impresa sociale e divengono più severi i limiti all'impiego di volontari che dovranno svolgere attività aggiuntiva e non sostitutiva di quella dei lavoratori impiegati. Viene inoltre previsto l'inserimento di una clausola di salvaguardia della normativa in tema di società cooperative, volta a garantire che le operazioni straordinarie avvengano nel rispetto delle finalità tipiche e dell'identità specifica dell'impresa sociale in forma cooperativa e la possibilità, per le ex IPAB privatizzate, di acquisire la qualifica di impresa sociale. I correttivi sul versante fiscale riguardano la non imponibilità delle somme destinate al versamento del contributo per l'attività ispettiva e delle somme destinate a riserva e, al contrario, l'imponibilità di qualsiasi distribuzione di utili ai soci, anche qualora ciò avvenga sotto forma di aumento gratuito del capitale nei limiti delle variazioni ISTAT. Infine si introducono modificazioni alla disciplina degli investimenti nel capitale delle imprese sociali, per precisare che quelli agevolabili con detrazioni o deduzioni pari al 30% devono essere eseguiti entro cinque anni dall'assunzione della

qualifica di impresa sociale, analogamente a quanto previsto per le *star-up* innovative.